

Riconoscimento titoli dall'estero

Molti neo diplomati italiani, negli ultimi anni, decidono di impegnarsi in corsi di studio all'estero: i corsi di studio più frequentati all'estero sono quelli di medicina e chirurgia di odontoiatria, ovvero tutti quei corsi che in Italia prevedono un test di ammissione, la cui procedura resta di fatto ambigua e lesiva del diritto allo studio. Gli studenti italiani, che decidono di intraprendere un percorso di studi fuori dal proprio Paese di origine, si ritrovano dunque a condurre la tipica vita di studenti "fuori sede": affittano una stanza, frequentano i corsi e sostengono gli esami fino poi a laurearsi. A livello europeo, tutte le Università sono riconosciute nel sistema SEIS (Spazio Europeo dell' Istruzione Superiore); tuttavia è bene però specificare che i sistemi di istruzione rientrano nelle competenze della autorità nazionali di ciascun Paese che determina le norme da applicare, comprese quelle in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti sia in un paese europeo che extra europeo. Per chi poi decide di tornare in Italia, per conseguire una specializzazione, per un master, per lavorare, per partecipare ad un concorso pubblico, può chiedere alle competenti autorità, il riconoscimento della qualifica professionale o il riconoscimento del diploma accademico (equipollenza). Il riconoscimento della qualifica professionale è regolata nell'ambito dell'Unione europea dalla direttiva 2005/36/CE recepita nell'ordinamento con il decreto legislativo 9.11.2007 n. 206 che, ispirato ai principi di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi, stabilisce e regola le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell'Unione Europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale. La stessa direttiva non esclude la possibilità per gli stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite fuori dagli stati membri dell'Unione Europea. In Italia, il DPR 349/99, art. 49 – 50[1] (attuativo del Testo Unico sull'immigrazione) e il successivo DPR 334/04 estendono ai titoli non Ue la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale posseduta. Diverso dal riconoscimento della qualifica professionale che abilita direttamente all'esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico (equipollenza dei titoli di studio). Quest'ultimo consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro stato membro dell'UE.

[1] Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

1.I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

2.Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3.Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.